

**TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di previdenza iscritta al R.G. N. 36402/18 promossa

DA

██████████ srl. in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato presso gli Avv. F. Morosetti, M. Buccioni e G. Cavalli che lo rappresentano e difendono per procura in atti - opponente -

CONTRO

INPGI in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. L. Leto che lo rappresenta e difende con procura in atti - opposto -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato la parte opponente ha chiesto al Giudice di "*(...) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo (...) rispetto alle pretese avanzate dall'Inpgi con il verbale di accertamento n. 85/2016 (...) e che pertanto nulla è dovuto rispetto alla asserita pretesa di euro 107.147,00 (...); in caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, nei confronti dei Sig.ri ██████████ ██████████*

██████████ e ██████████ (...) ridurre le avverse pretese e il corrispondente credito contributivo (...); in ogni caso, con detrazione e/o compensazione della somma complessiva di € 65.387,87 già versata all'Inpgi per il periodo maggio 2013 e maggio 2015, a titolo di versamenti Inpgi per i collaboratori predetti".

A fondamento della domanda, lo si rileva in estrema sintesi, ha sostanzialmente sostenuto che l'attività svolta dai giornalisti oggetto di verifica non è stata caratterizzata nel senso della subordinazione, essendo stata invece sostanzialmente svolta secondo la regolamentazione formale di cui ai contratti stipulati per il periodo per cui è causa; ha escluso che gli ispettori INPGI abbiano idoneamente provato la non genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative e/o a progetto intercorse con gli stessi e la sussistenza di vincolo gerarchico, di eterodirezione, di potere di ingerenza nell'attività dagli stessi prestata, di vincolo di orario, di potere disciplinare.

Ha richiamato giurisprudenza ed allegato documentazione.

INPGI si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, ribadendo la piena legittimità del proprio operato; ha a sua volta richiamato



giurisprudenza ed allegato documentazione, concludendo per il rigetto dell'opposizione; ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo condannarsi controparte al pagamento della somma di cui in atti a titolo di contributi non versati in relazione alle posizioni dei giornalisti di cui sopra.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata e decisa con separato dispositivo previa redazione di note di trattazione scritta ex art. 221 l. 77/20.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Il procedimento in esame prende le mosse dall'accertamento ispettivo 85/2016 con cui INPGI ha contestato il mancato versamento dell'importo di € 107.147,00 a titolo di contributi previdenziali per i giornalisti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], S [REDACTED] e [REDACTED], per i quali è stata accertata la natura subordinata della prestazione giornalistica svolta per il quotidiano d'informazione online "[REDACTED] it", e fino all'estate del 2013 per il quotidiano cartaceo "[REDACTED]"; la tesi INPGI è che i predetti abbiano svolto attività redazionale, con inserimento stabile e funzionale nell'organizzazione aziendale, con messa a disposizione delle proprie energie lavorative e uso di postazione lavorativa fissa e di tutti gli strumenti aziendali.

Non è contestato che i lavoratori di cui sopra e nei periodi oggetto di accertamento abbiano svolto attività di natura giornalistica; come sopra rilevato ciò che la [REDACTED] contesta è che gli stessi svolgessero attività di natura subordinata.

Va qui applicata la giurisprudenza di legittimità - opportunamente invocata da INPGI - che rileva come nel lavoro giornalistico l'elemento della subordinazione risulti attenuato sia in ragione della natura prevalentemente intellettuale e creativa della prestazione, sia in forza del carattere collettivo dell'opera redazionale; *"nell'ambito di tale tipo di attività il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (cfr. tra le altre, Cass. 3/5/2017 n. 10685; Cass. 7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006 n. 4770, Cass. 9/4/2004, n. 6983)";* anche secondo Cass. 8068/09 rilevanza determinante ai fini dell'accertamento della natura subordinata consiste nello *"stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro";* la subordinazione non è esclusa per il *"fatto che il lavoratore goda di una certa*



libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro”; lo stabile inserimento nell’attività della redazione - che pure riveste rilievo centrale ai fini della qualificazione della prestazione in termini di subordinazione - è ravvisabile ove questa possa contare sull’apporto di quel giornalista per una specifica esigenza informativa (cfr. Cass. 21424/15, per cui *“il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato se la collaborazione risulta di intensità tale da determinare l’inserimento stabile del lavoratore nell’assetto organizzativo del giornale, con particolare riguardo alla continuità della prestazione e l’impegno a garantire la “copertura” dell’informazione”*); neppure rileva che il giornalista sia stato retribuito a fronte di ricevute per prestazioni professionali o a prestazione (Cass. 3320/08 e 12673/16), atteso che ciò che pesa è il suo impegno ad offrire le sue energie lavorative a disposizione dell’azienda: in tal caso la subordinazione va esclusa solo se siano state concordate singole, pur se continuative prestazioni (Cass. 13408/13); sempre ai fini della subordinazione non è necessario che il potere direttivo si espliciti con indicazioni continue, puntuali e strettamente vincolanti, né che risulti continuo e stringente il controllo sulla prestazione: l’assoggettamento può realizzarsi anche a fronte di direttive impartite dal datore di lavoro in via programmatica, mentre acquista rilevanza l’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizzazione aziendale (conformi Cass. 18414/13 e 22785/13).

INGI richiama infine Cass. 24780/20, per cui *“(…) in caso di prestazioni di natura intellettuale aventi contenuto creativo, quale è indubitabilmente quella giornalistica (Cass. 22785/13), l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una si pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. 5436/19, 13858/09, 10043/04, 3471/03, 11182/2000, 379/99). La decisione di appello risulta coerente con l’impostazione sia laddove (...) riconosce come prevalenti le concrete modalità di svolgimento del rapporto sia perché la valorizzazione dei cd indici sussidiari è frutto della specifica considerazione delle caratteristiche dell’attività dedotta la quale, per i suoi elevati contenuti intellettuali, non si presta ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale (in tema di lavoro giornalistico Cass. 6983/04, 7931/00, 833/01)”*.



Osserva INPGI come la verifica della prestazione dei giornalisti sopra indicati è stata effettuata dagli ispettori sia in redazione (dove è stata riscontrata la loro presenza all'atto dello svolgimento di attività redazionale previa utilizzazione di una postazione di lavoro dotata degli strumenti necessari), sia previo controllo di servizi, notizie e testi predisposti per [REDAZIONE], sia infine tramite acquisizione delle dichiarazioni rese dai giornalisti, in cui risultano descritte durata e modalità del rapporto di lavoro intercorso con l'opponente.

La correttezza delle conclusioni di cui al verbale di accertamento ispettivo qui in contestazione ha trovato adeguata conferma nelle narrazioni dei testi escussi, sull'attendibilità dei quali non sono emersi specifici dubbi.

In particolare:

- 1) il teste [REDAZIONE] giornalista pubblicista, ha sostanzialmente confermato le circostanze indicate da INPGI: *“Ho lavorato per l'opponente dal 2013 al 2017 (a giugno). Già dal 2011 ho collaborato con la [REDAZIONE] precedente denominazione (...) Nel periodo 2013-2017 la mia attività lavorativa era formalmente prevista per quattro giorni a settimana, ma in effetti ho spesso lavorato per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì con orario di quattro o cinque ore al giorno, alternativamente di mattina o di pomeriggio; ho sempre lavorato presso la sede di via Cristoforo Colombo; la società ci consentiva di lavorare da casa come è accaduto nel 2015 quando mi sono rotto un tendine. ADR erano più le volte in cui lavoravo presso la sede che non quelle in cui lavoravo da casa”*; quanto alla presenza in redazione e all'uso di postazione lavorativa e strumentazione aziendali *“Nel periodo 2013-2017 erano presenti presso l'opponente [REDAZIONE] per qualche mese dal 2013, [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] (...) Ho constatato personalmente le attività svolte dalle persone di cui sopra, lavoravamo tutti in una sala unica, ognuno aveva una propria postazione formata da scrivania, computer, tastiera, mouse, telefono (ma le telefonate ci erano smistate dalla segretaria di redazione [REDAZIONE]); noi potevamo effettuare telefonate esterne. La redazione aveva in dotazione un cellulare che restava in redazione e che potevamo utilizzare per motivi di lavoro”*; quanto a turni di presenza, assenze e ferie: *“i turni di presenza in redazione erano predisposti dal direttore del giornale [REDAZIONE] e da [REDAZIONE] responsabile editoriale (...) il programma dei turni era effettuato sulla base delle nostre esigenze (...) in caso di assenza io comunicavo con il direttore [REDAZIONE] con [REDAZIONE] e con [REDAZIONE]; ciò anche in caso di ritardo (...) ci organizzavamo le ferie tra di noi ma dovevamo assicurare la copertura informativa e l'azienda autorizzava il piano ferie”*; quanto all'attività svolta dai giornalisti oggetto di accertamento ed all'inserimento nell'organizzazione redazionale, D [REDAZIONE] ha confermato lo svolgimento di attività quotidiana indirizzata alla ricerca di notizie e alla realizzazione e pubblicazione di articoli e interviste per [REDAZIONE] ed ha



precisato “Tutti noi ci occupavamo di argomenti disparati, per un certo periodo io mi sono occupato di cultura e spettacolo, Unali di istituzioni e politica, [REDAZIONE] di sport (...) non so precisare il numero dei pezzi quotidiano normalmente scritti dai miei colleghi (...) [REDAZIONE] era quello che scriveva più articoli di tutti”; ha anche confermato la partecipazione ad eventi esterni, per cui “ognuno di noi era munito di accredito dal responsabile di redazione”; in ordine alle direttive ed al controllo del direttore ha riferito che “Noi addetti ci procuravamo temi da sviluppare sulla base dei comunicati stampa che (...) inviati per posta da agenzie stampa ed enti vari. La lunghezza del pezzo veniva decisa, anzi era stata decisa una volta per tutte da [REDAZIONE] figlio del proprietario della [REDAZIONE] che ci disse di cercare di scrivere pezzi non superiori alle 2000 battute. [REDAZIONE] verificava e visionava tutti i pezzi che riusciva a rileggere e, se del caso, faceva correzioni, (...) il giornale puntava sulla quantità di articoli. [REDAZIONE] correggeva gli articoli sia quanto a eventuali errori, sia quanto al merito del contenuto. [REDAZIONE] e [REDAZIONE] ci dicevano anche i tempi entro i quali redigere i pezzi; ribadisco che gli argomenti dei pezzi che scrivevo erano proposti da noi ma necessitavano dell’ok di [REDAZIONE] su temi meno sensibili [REDAZIONE] si fidava e ci lasciava maggior margine di redazione del pezzo (ad esempio se scrivevamo di un concerto o di uno spettacolo teatrale) su temi politici c’erano il controllo suo e di [REDAZIONE] sia sul tema da assegnare sia sul contenuto”. Anche agli ispettori il teste ha dichiarato (doc. 16 INPGI) “Ho cominciato a lavorare per la [REDAZIONE] del Quotidiano online “[REDAZIONE] [REDAZIONE]” (...) in virtù di un contratto di collaborazione occupandomi di redigere articoli. Il mio ambito “pro forma” sarebbe quello relativo a cultura e spettacolo, in realtà mi occupo di tutto, dalla cronaca allo sport fino al tempo libero. Mi occupo sia della titolazione, sia di corredare l’articolo con materiale fotografico. Non sono certo di quale sia la media di articoli prodotti perché il numero è estremamente variabile, da un minimo di uno o due al giorno a un massimo di sei o sette (...). L’attività mi impegna un numero variabile di giorni e ore (...) viene svolta sotto il coordinamento e la supervisione del direttore [REDAZIONE] La redazione è composta, oltre che da me, anche da [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] Nei primi mesi della costituzione della Società c’era anche in redazione la collega [REDAZIONE] Tutti i giornalisti sopra indicati svolgono la mia stessa attività con un impegno altrettanto variabile, analogo al mio. (...) Il mio compenso è fisso e prescinde dal numero di pezzi prodotti (...) nulla è cambiato nelle modalità di svolgimento della mia attività giornalistica con [REDAZIONE] it in termini di orari, presenza e impegno e continuando a svolgere la mia attività nei vari settori sempre coordinato dal direttore [REDAZIONE] [REDAZIONE] p. La redazione è rimasta invariata”.



- 2) Il teste [REDACTED] ha sostanzialmente confermato la dichiarazione resa in sede di accertamento (stesso doc. 16 INPGI), riferendo *“Sono giornalista e lavoro per un portale online [REDACTED]”; sono stato dipendente dell’opponente dal 2013 al 2017, avevo un contratto cocopro; (...) nel 2013- 2017 ho lavorato presso la sede dell’opponente in Via Cristoforo Colombo; lavoravo 5 giorni a settimana per 5/6 ore ero direttore responsabile, conosco i nominativi indicati dal giudice sub cap 1-7 del ricorso pagina 16- 18; non so precisare i periodi di attività lavorativa dei predetti che hanno sostanzialmente lavorato nel mio stesso periodo; (...) l’[REDACTED] ha lavorato solo pochi mesi all’inizio del mio rapporto ed [REDACTED] è andato via prima, ma non ricordo quando”*. Pur avendo riferito che le postazioni lavorative dotate di PC, tastiera e mouse non erano assegnate in via esclusiva, e che i giornalisti sceglievano i temi da trattare nei diversi ambiti di cultura, politica, spettacolo, sport, senza assegnazione di un tema specifico e comunicavano temi di interesse anche al fine di evitare che in due ci si occupasse della stessa notizia, [REDACTED] ha riferito *“Normalmente non rileggevo gli articoli di cultura e spettacolo e la cronaca e sport perché il tema era meno delicato che rappresentavano il 70- 80% della produzione di articoli del quotidiano; rileggevo invece i pezzi della politica, qualcuno di cronaca; capitava quindi che io dovessi fare qualche correzione e solo dopo si procedeva alla pubblicazione che veniva effettuata dai redattori; (...) quanto ad alcuni argomenti i collaboratori scrivevano pezzi senza neanche informarmi e provvedevano alla loro pubblicazione in totale autonomia; preciso però che quanto alla maggior parte dei pezzi io ero informato dai collaboratori sul tema da trattare e verificavo l’articolo prima della sua pubblicazione; (...) quanto al discorso delle fonti se le informazioni provenivano da Agenzia di Stampa o da polizia giudiziaria io potevo essere sostanzialmente tranquillo sulla autenticità e veridicità delle informazioni ed in tal caso mi fidavo dei miei collaboratori senza troppi approfondimenti.”* Il teste ha poi dichiarato: *“In caso di assenza o ritardo venivo informato dai collaboratori con un messaggio; in caso di ferie le organizzavamo inter nos sulla base delle disponibilità di tutti purché fosse assicurata la copertura informativa (...) I collaboratori non avevano vincoli di orario o di presenze, principalmente però scrivevano dalla sede”*; afferma anche *“escludo che qualcuno dell’opponente imponesse un tempo di consegna del pezzo da scrivere”*, salvo poi aggiungere *“nella normalità quando il collaboratore indicava il tema che avrebbe trattato nel giro di qualche ora il testo era pronto; è capitato che io abbia chiesto a qualche collaboratore di scrivere un articolo sul tema specifico”*. La difesa INPGI osserva condivisibilmente che tale deposizione va confrontata con la dichiarazione dal medesimo resa agli ispettori - confermata nel presente giudizio - in cui il [REDACTED] ha dichiarato: *“Sono direttore responsabile della testata giornalistica cinquequotidiano.it da aprile 2013, lavorando in redazione dal lunedì al venerdì*



con un orario elastico di almeno 5/6 ore. Mi occupo di coordinare i giornalisti sulla scelta degli argomenti da trattare e supervisionando gli articoli da loro realizzati. Mi occupo anche di desk, impaginando e titolando. Ho una mia postazione personale all'interno della redazione (...) dotata di pc e telefono e accesso diretto al sistema editoriale. (...) le altre persone (...) lavorano in redazione quotidianamente con orario variabile (4/6 ore al giorno) realizzando articoli e attività di desk impaginando e titolando e inserendo foto a corredo dei pezzi. (...) usufruiscono di una postazione all'interno della redazione. Le persone che lavorano in redazione sono [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE]. Tutte le persone indicate erano presenti al momento della costituzione della testata tranne [REDAZIONE] che è arrivato qualche mese dopo. Nei primi mesi in redazione era presente un'altra giornalista, [REDAZIONE]. Tutti noi garantivamo piena disponibilità per far fronte alle esigenze redazionali. Cerchiamo di tenere aggiornato il sito in tempo reale, eventualmente inserendo articoli anche da casa, poiché abbiamo accesso al sistema editoriale anche dall'esterno. Vengo compensato con importo fisso a prescindere dai pezzi realizzati e pubblicati e corrisposto mensilmente tramite bonifico bancario". In data 5.4.16 [REDAZIONE] conferma "di continuare a svolgere la stessa attività di direttore responsabile della testata giornalistica cinquequotiano.it con modalità e orari già indicati. Anche la redazione mantiene gli stessi componenti indicati in precedenza."; in data 21.4.16, dichiara: "(...) dal 23 maggio 2013 fino a luglio 2013 la redazione ha realizzato un quotidiano free press denominato [REDAZIONE] su cui lavoravano prevalentemente il direttore [REDAZIONE] e i colleghi [REDAZIONE] [REDAZIONE]; [REDAZIONE], mentre il sottoscritto si occupava sostanzialmente del sito. La nostra presenza in redazione era analoga a quella già descritta in precedenza per il periodo che riguarda la realizzazione del quotidiano online. Anche in quel periodo utilizzavamo una postazione in redazione" (sempre doc. 16 INPGI).

- 3) La teste [REDAZIONE] giornalista professionista, ha dichiarato: "Ho collaborato con la [REDAZIONE] Srl dal 2013 al 2017; fino al 2018 ho collaborato con la [REDAZIONE] che ha continuato a gestire la testata (...) Lavoravo nei locali dell'opponente (...) dal lunedì al venerdì (...) 4/5 ore al giorno ma dato che mi occupavo di sport e spettacolo mi capitava un paio di volte a settimana di seguire conferenze ed eventi in loco (...) avevo un contratto di collaborazione coordinata e continuativa giornalistico; (...) per qualche mese tra un contratto e un altro sono stata compensata con ritenuta d'acconto (...) ho sempre percepito una retribuzione variabile tra i 1500 e i 1700 € mensili"; ha riferito che [REDAZIONE], C [REDAZIONE] [REDAZIONE], [REDAZIONE] a, [REDAZIONE] e [REDAZIONE] i "(...) lavoravano presso i locali della [REDAZIONE] (...) [REDAZIONE] ha smesso di lavorare prima che iniziasse [REDAZIONE] (...) tutti i citati colleghi hanno lavorato per l'opponente con la stessa regolamentazione (cococo); (...) noi collaboratori lavoravamo in un locale



unico con almeno 7- 8 tavoli e pertanto io potevo constatare l'attività svolta da tutti i colleghi (...) Credo che [redacted] e [redacted] avendo svolto attività quali direttori responsabili abbiano percepito una cifra superiore fissa mensile. Per quanto so, gli altri soggetti ([redacted] e [redacted]) hanno percepito un fisso mensile che non so quantificare"; quanto ad assenze e ferie: "tutti noi dovevamo comunicare le eventuali assenze ma non documentavamo in via cartacea le malattie (...) [redacted], il direttore editoriale, aveva stabilito 20 giorni di assenze di ogni collaboratore ed ha chiesto a [redacted] di organizzare le coperture a turno così da non lasciare il sito on line scoperto. Per il cartaceo - definitivamente cessato nell'estate 2013 - il problema non si è posto"; sull'inserimento nell'organizzazione di redazione, sulle modalità di svolgimento della prestazione e sulle direttive la [redacted] ha riferito che "ogni collaboratore si curava in via principale di un settore specifico; poteva capitare che si collaborasse alla redazione di testi in materia diversa dal proprio settore. (...) [redacted] si occupava anche di coordinare le nostre presenze per assicurare la massima copertura nei locali dell'opponente, ciò avveniva anche sulla base delle nostre disponibilità. (...) L'organizzazione del quotidiano cartaceo avveniva con un confronto personale di gruppo alla presenza del direttore, ciò perché la modalità cartacea implicava la decisione di quali notizie inserire, le priorità da dare nella pagina e cosa inserire in prima pagina. Invece quanto al quotidiano on line non c'è un limite di notizie da inserire e pertanto l'esigenza di confronto nasceva più che altro per evitare che sullo stesso tema due collaboratori scrivessero in contemporanea; le riunioni quanto al cartaceo si fanno quotidianamente mentre quanto all'online noi collaboratori ci limitavamo ad avvisare [redacted] e i colleghi che stavano per scrivere un determinato pezzo; anzi preciso, nell'ambito del settore di competenza ognuno di noi collaboratori individuava le notizie principali di interesse ma prima di scrivere informava sempre il direttore; il direttore normalmente concordava sulla scelta dell'articolo da scrivere ma poteva chiederci di non scrivere un determinato articolo ad esempio perché la redazione avrebbe potuto essere passibile di denuncia. Nelle riunioni quanto al quotidiano cartaceo facevamo la stessa cosa: rappresentavamo al direttore i temi su cui scrivere e lui insieme al redattore competente sull'articolo decideva quale pezzo pubblicare (...) l'individuazione degli articoli da redigere avveniva sia su notizie acquisite autonomamente da ciascuno di noi sia su specifiche richieste del direttore. (...) la maggior parte degli articoli che scrivevamo nasceva da un'iniziativa dei collaboratori ma al direttore spettava l'ultima parola; voglio dire che il direttore poteva non pubblicare un articolo da noi proposto. Nella maggior parte dei casi la nostra proposta di redazione di un articolo era approvata dal direttore; il taglio del pezzo, quanto al cartaceo, era valutato nelle riunioni ed era deciso d'accordo tra il direttore e il collaboratore stesso; stesso discorso per la lunghezza;



quanto al quotidiano on line c'era stato indicato in sede di formazione di scrivere articoli tra 1500 e 1800 battute. (...) quanto al quotidiano on line (...) capitava che il direttore segnalasse l'urgenza di una notizia da pubblicare. ADR i pezzi destinati all'online normalmente erano redatti e caricati direttamente sul sito senza che il direttore li leggesse prima; questi poteva correggere l'articolo dopo la pubblicazione, preciso anche che ciò avveniva per ogni collaboratore [REDACTED] sia quanto ai pezzi scritti personalmente sia quanto a quelli predisposti da collaboratori esterni che ognuno di noi coordinava. Quanto al cartaceo i nostri pezzi erano passati al direttore [REDACTED] che faceva le correzioni, ci restituiva le pagine intere, noi riportavamo sullo schermo le correzioni fatte da [REDACTED] sulla carta e poi lo mandavamo alla tipografia. (...) tutte le circostanze sopra riferite nell'ambito degli specifici settori assegnati ad ogni collaboratore sono riferibili negli stessi termini a [REDACTED], [REDACTED] e U [REDACTED] (...) [REDACTED] non ha svolto attività quanto al quotidiano cartaceo. ADR (...) ciò che ho detto fino ad ora, quanto alle modalità del rapporto di lavoro in ordine a presenza continuativa, orario svolto, inserimento nei turni, rispetto delle esigenze informative dell'editore, garanzia della copertura informativa, è riferibile anche ai direttori [REDACTED] e [REDACTED] che rispetto a noi collaboratori svolgevano, in più, l'attività di responsabile e percepivano un compenso superiore. Gli stessi avevano quale referente il direttore editoriale [REDACTED] che era sempre presente. [REDACTED] era il direttore editoriale sia del cartaceo sia dell'online. [REDACTED] si occupava di indicare la linea politica del giornale, capitava che lo stesso decidesse di non pubblicare pezzi proposti da [REDACTED], da S [REDACTED] o da altri collaboratori (...) [REDACTED] si occupava di cronaca; [REDACTED] attualità e cronaca di Roma; io sport e spettacolo, [REDACTED] di tempo libero cultura e spettacolo, F [REDACTED] cronaca cultura e spettacolo; [REDACTED] si occupava del territorio della Provincia di Roma; [REDACTED] istituzione e politica". Tali dichiarazioni risultano coerenti con quanto riferito dalla stessa teste agli ispettori INPGI: "Collaboro con la testata [REDACTED].it dalla sua costituzione, occupandomi di realizzare articoli per il web, almeno quindici pezzi a settimana, inserendo il materiale (articolo e foto) sul sito, comprensivo di titolo. Questa attività viene svolta in redazione o in esterno per 4 ore al giorno generalmente dal lunedì al venerdì. In redazione sono a disposizione una postazione con computer e accesso ad internet. La mia attività viene svolta in coordinamento con il direttore [REDACTED] L'attività analoga alla mia viene svolta anche da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Nei primi mesi dell'attività ha collaborato anche [REDACTED] Percepisco un compenso fisso mensile a prescindere dal numero degli articoli pubblicati. Eventuali assenze vengono comunicate al direttore al fine dell'adeguata organizzazione dell'aggiornamento del sito (...) Preciso di aver svolto dal 23 maggio 2013 alla fine di luglio attività di collaborazione con il cartaceo [REDACTED]



diretto da [REDAZIONE] Svolgevo attività in redazione per permettere l'uscita del prodotto per circa 5 ore per cinque giorni a settimana. Realizzavo articoli e attività di desk (impaginazione, titolazione, verifica pezzi dei collaboratori come [REDAZIONE]). I collaboratori esterni potevano proporre argomenti, o venivano da noi indirizzati su tematiche con indicazioni di battute e orari di consegna. L'attività di coordinamento del giornale/sito on line è svolta dal direttore [REDAZIONE]" (doc. 16 INPGI).

- 4) Il teste [REDAZIONE] ha confermato in giudizio la dichiarazione rilasciata agli ispettori; ha riferito di non lavorare più per [REDAZIONE], pur risultando ancora direttore responsabile di [REDAZIONE] giornale che riferisce non essere più attivo (anche se, rileva la difesa INPGI, risulta a tutt'oggi pubblicato online); il teste risulta piuttosto confuso quanto alla propria posizione "Ho lavorato per C [REDAZIONE] Editore come dipendente per 4/5 anni non so precisare in che periodo; (...) l'ultima parte del mio rapporto di lavoro si è svolto per l'opponente, prima forse sono stato dipendente di altra società dello stesso gruppo. (...) credo che il mio rapporto di lavoro per l'opponente si sia svolto sostanzialmente a cavallo tra il 2011 e il 2016. Nell'ultimo anno del mio rapporto lavorativo con l'opponente sono stato direttore responsabile del [REDAZIONE] it. Negli anni precedenti scrivevo articoli sempre in materia di cronaca. Non so precisare come fosse regolamentato il mio rapporto di lavoro, se subordinato o autonomo (...) andavo ogni giorno alla sede dell'opponente (...) dal lunedì al venerdì e mi trattenevo dalle 12:30/13:00/14:00, fino alle 19:30/20:00. (...) nella fase iniziale del mio rapporto, durata almeno due anni, era necessaria una presenza in redazione più assidua perché l'attività era prevalentemente cartacea anche se, essendo noi dotati di pc portatile, i tecnici ci avevano installato un programma di impaginazione a distanza. In seguito l'attività di redazione ha avuto uno sviluppo quanto alla modalità telematica ma io ho continuato a frequentare la sede più o meno con l'assiduità di cui ho detto. (...) Conosco [REDAZIONE]ri, [REDAZIONE]o, [REDAZIONE] D [REDAZIONE]ro, [REDAZIONE]a e [REDAZIONE]i, che svolgevano la mia stessa attività e che hanno lavorato sostanzialmente nel periodo del mio rapporto con l'opponente; Io li incontravo in redazione e posso dire che gli stessi erano presenti dal lunedì al venerdì più o meno con i miei orari (...) quanto alla impaginazione e all'inserimento dell'articolo sul social network (...) che nel periodo in cui il quotidiano era formulato in modalità cartacea, la pagina era sottoposta dal redattore al direttore responsabile che verificava sia la qualità dell'impaginazione sia, ma in maniera molto rapida, il contenuto dell'informazione; (...) il quotidiano cartaceo imponeva tempi di redazione e impaginazione stringenti e pertanto il direttore responsabile dava un'occhiata al contenuto ma si fidava dell'opera dei collaboratori; (...) solo raramente il direttore ha invitato il redattore a riscrivere l'articolo. Nel periodo del cartaceo ogni collaboratore trattava un'area specifica; il tema dell'articolo almeno per



quanto mi riguarda è sempre stato proposto da me e comunicato al direttore giorno per giorno; (...) io neppure comunicavo alcuni temi da trattare perché riguardavano aspetti di importanza secondaria; normalmente quindi il contatto con il direttore riguardava i temi più "forti" perché era il direttore che curava la prima pagina del quotidiano; per quanto mi risulta la modalità di cui ho detto riguardava anche gli altri collaboratori (...) il direttore responsabile si soffermava, prima della pubblicazione, sugli articoli che riportavano nominativi di personaggi vari o temi particolarmente delicati, per non incorrere in possibili censure o querele; in tal caso il direttore poteva chiedere al redattore di modificare qualcosa dell'articolo e il collaboratore doveva seguire l'indicazione (...) i collaboratori (...) indicati dal Giudice ed io, per quanto ho constatato personalmente, lavoravamo con le stesse modalità; (...) ognuno di noi aveva per il cartaceo per ogni area da trattare un numero di pagine da riempire (...) noi collaboratori perceivamo un compenso mensile fisso, senza variazioni, neppure se ci assentavamo, che per quanto mi riguarda era di circa € 1.700,00/1.800,00; l'obiettivo era quello di assicurare l'uscita di un prodotto completo ogni giorno"; quanto all'organizzazione della redazione nel periodo di pubblicazione online [redatto] accenna a direttive e controlli meno stringenti da parte di [redatto] a causa di un'attività più veloce dettata dall'esigenza di pubblicare più notizie possibili, ma conferma: "ogni collaboratore è rimasto titolare della propria area, credo che il compenso sia rimasto lo stesso; (...) ho continuato a vedere i miei colleghi presso la redazione circa con la stessa frequenza di prima; Abbiamo mantenuto la stessa impostazione quanto ad orari e presenze, (...) noi redattori scrivevamo i nostri articoli e/o aggiornavamo le notizie nell'ambito degli orari di cui ho già parlato (...) come per il cartaceo ci organizzavamo tra noi redattori quanto alle presenze in periodo estivo al fine di assicurare comunque la pubblicazione del quotidiano (...) è capitato che il direttore abbia stimolato noi redattori a scrivere di un determinato tema di attualità. ADR tutti noi redattori ci occupavamo di scrivere l'articolo, impaginazione scelta delle foto, titolazione (...) quando ho svolto l'attività di direttore responsabile ho continuato a scrivere articoli nei termini di cui ho detto (...) quanto alle singole posizioni dei miei colleghi (...) non sono in condizione di precisare con esattezza la frequenza di ciascuno di attività presso la sede dell'opponente, ribadisco che normalmente durante la settimana i colleghi erano presenti redazione nei termini che ho riferito. Non ricordo se nel periodo online qualche collaboratore lavorasse più da casa." In sede di audizione da parte dei funzionari INPGI [redatto] - che ha confermato nel presente giudizio quella dichiarazione - ha riferito "Ho cominciato a lavorare per la società [redatto] [redatto] da circa due anni. Svolgo attività redazionale giornalistica per cinque giorni per una media di circa 6 ore al giorno. Ho una mia postazione di lavoro dotata di pc, accesso ad internet e sistema editoriale



da cui realizzo quotidianamente articoli nei vari settori di informazione, nonché attività di desk (titolazione, impaginazione, foto) coordinata dal direttore responsabile [REDAZIONE] Oltre a me e al direttore svolgono attività giornalistica redazionale dal mio arrivo con impegno e orari simili ai miei i colleghi: [REDAZIONE] [REDAZIONE], M [REDAZIONE] R [REDAZIONE] In precedenza per alcuni mesi ha lavorato presso questa azienda [REDAZIONE] [REDAZIONE] con attività analoga (...). Come il sottoscritto anche gli altri colleghi indicati hanno una postazione di lavoro in redazione. In caso di assenza o indisponibilità la comunichiamo al direttore responsabile al fine di consentire la copertura delle attività informative. Il sito internet si occupa di informazione su Roma e provincia e viene da noi aggiornato costantemente nel corso della giornata lavorativa. Ho un compenso fisso mensile pari a euro 1.750 a prescindere dal numero di pezzi realizzati e non godo di benefit aziendali". In seguito lo stesso ha precisato: "Confermo di continuare a svolgere la medesima attività già descritta con orari e presenza in redazione inalterati sempre con il coordinamento del direttore (...) [REDAZIONE] (...) La scelta finale di titoli di maggiore rilevanza è di competenza del direttore responsabile [REDAZIONE]" (doc. 16 INPGI).

Osserva opportunamente INPGI come le narrazioni rese dai testi vadano vagliate anche in uno con i riscontri documentali relativi ai (docc. 15, 22, 27, 31, 35, 40 e 45 INPGI) ed alla copiosa produzione giornalistica dei giornalisti interessati dall'accertamento (docc. 14, 21, 26, 30, 34, 38, 44 INPGI) - che confermano una prestazione continuativa, costante e quotidiana resa in favore della testata in questione -, e con le dichiarazioni sopra richiamate, rilasciate agli ispettori (docc. 16, 23 e 41 INPGI), che inducono a concludere nel senso della natura subordinata dei rapporti di lavoro qui di interesse.

Sul punto va richiamato l'orientamento di legittimità per cui "le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità" (cfr. Cass. 10427/14, 20019/18).

Deve quindi concludersi come nel corso della fase istruttoria sia emerso come adeguatamente dimostrata la caratterizzazione della prestazione lavorativa resa dai giornalisti [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE] [REDAZIONE], [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE] [REDAZIONE] nel senso della natura subordinata, con particolare riferimento: a) alla continua, costante e quotidiana prestazione di lavoro, con presenza in redazione ed inserimento nell'attività redazionale; b) alla messa a disposizione della propria attività ed impegno continuativo, assecondando le esigenze informative aziendali ed osservando scadenze e tempi di informazione e di pubblicazione della testata giornalista; c)



alla costante e continuativa presenza dei giornalisti in redazione con orari e turni in cinque giorni (lunedì-venerdì), a copertura dell'informazione dell'intera settimana; con ferie non superiori a venti giorni per non lasciare il sito online scoperto; d) alla soggezione all'organizzazione di redazione ed alle direttive impartite direttori, vincolati a loro volta al rispetto della linea editoriale dettata dai vertici aziendali; e) all'uso di postazione lavorativa con strumenti necessari all'attività giornalistica (pc, telefono, mail aziendale e password per accesso al sistema editoriale); f) all'erogazione di un compenso mensile fisso, indipendentemente dal numero dei pezzi redatti e da eventuali assenze.

Osserva INPGI come anche l'obbligo di esclusiva richiesto in contratto suggerisca di escludere la natura autonoma della prestazione, e come l'esigenza di garantire la realizzazione di un quotidiano d'informazione online e l'indispensabile e stabile apporto che i giornalisti dovevano fornire a tale produzione inducano di per sé a dubitare della compatibilità tra una prestazione lavorativa genuinamente autonoma, svincolata sia da direttive e controlli, sia dal rispetto di un impegno costante e prevalentemente quotidiano.

Alla luce di tutte le considerazioni e dei riscontri probatori sopra richiamati deve concludersi nel senso della caratterizzazione delle prestazioni qui di interesse nel senso della natura subordinata, come peraltro recentemente confermato dalla pronuncia di questo 6083/20, passata in giudicato, che ha dichiarato la sussistenza di rapporto lavorativo giornalistico subordinato svolto dalla [REDAZIONE] in favore della [REDAZIONE] nel periodo 31.1.14-30.6.17 e ha condannato l'opponente al versamento dei contributi assicurativi; anche il procedimento incardinato dal giornalista [REDAZIONE] nei confronti della stessa opponente si è concluso (sent. 5920/21 del 17.6.21) con il riconoscimento della natura subordinata della prestazione svolta in favore di [REDAZIONE] nel periodo 17.1.14-31.12.16 e la condanna della stessa al versamento dei contributi assicurativi.

Non può essere accolta la richiesta dell'opponente quanto alla detrazione e/o compensazione della somma di € 65.387,87, già versata per il periodo maggio 2013-maggio 2015, a titolo di versamenti per i collaboratori coordinati e continuativi, non risultando qui seriamente contestato come INPGI abbia già detratto dal calcolo della contribuzione dovuta i contributi versati dall'opponente sui compensi erogati ai giornalisti per cui è causa sulla base dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si conclude ribadendo come l'obbligo del pagamento delle sanzioni costituisca conseguenza automatica dell'omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta, mentre va accolta la domanda riconvenzionale azionata da INPGI; ne consegue la



condanna di parte opponente alla corresponsione in favore dell'istituto opposto della somma di € 107.147,00, oltre ulteriori sanzioni dal 10.6.16 ed interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
Tali i motivi della decisione.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione; accoglie la domanda riconvenzionale e condanna l'opponente a corrispondere ad INPGI la somma di € 107.147,00, oltre ulteriori sanzioni dal 10.6.16 ed interessi; condanna la stessa opponente alle spese di lite, liquidate in € 7.500,00 oltre accessori.

Roma, 19/07/2021

Il Giudice
(Laura Bajardi)

